

art. 8 Disciplina delle attività temporanee

Le attività temporanee, quali:

- cantieri edili e stradali;
- feste popolari, concerti;
- luna park e circhi;
- manifestazioni sportive, politiche, religiose;
- mercati;
- spettacoli pirotecnici.

qualora provochino immissioni acustiche superiori ai limiti previsti per le zone di localizzazione, possono usufruire di deroghe ai limiti stabiliti, previa preventiva richiesta d'autorizzazione non meno di 15 giorni prima, fatti salvi i casi di particolare urgenza e necessità. (allegato C).

Il Sindaco o il Responsabile del Servizio competente allo scopo rilascia specifica autorizzazione. Il rilascio di quest'ultima deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazioni d'orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Resta inteso che i macchinari utilizzati nel corso dell'attività temporanea devono essere conformi alla normativa tecnica Nazionale e Comunitaria in materia d'emissioni sonore.

Le attività temporanee che risultano prive dell'autorizzazione in deroga ai limiti d'immissione/emissione sono immediatamente sospese con ordinanza del Responsabile del Servizio.

L'autorizzazione allo svolgimento d'attività temporanee rumorose s'intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:

- manifestazioni di piazza, cortei, processioni;
- mercati all'aperto;
- servizi di pulizia delle reti viabili e dei marciapiedi;
- cantieri temporanei per lavori di manutenzione e di nuova costruzione di strade e reti tecnologiche.

Nel caso in cui per l'effettuazione di tali lavori fosse necessaria la gara d'appalto la ditta deve indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi d'inquinamento acustico, dichiarare la propria responsabilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

A seconda del tipo d'attività temporanea all'aperto, vengono di seguito indicati dei periodi entro cui può essere consentito lo svolgimento dell'attività rumorosa o l'utilizzo di sorgenti sonore particolarmente intense, con conseguente variazione del clima acustico della zona.

- Attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili: limitatamente ai giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare;
- manifestazioni politiche, religiose ed affini: dalle 8.00 alle 23.00;
- luna park e circhi: dalle 9.00 alle 23.00;
- spettacoli musicali e/o danzanti all'aperto: dalle 9.00 alle 12.00, dalle 16.00 alle 23.00;
- automezzi per la raccolta degli RSU: non prima delle 6.00.

In ogni caso il Responsabile del Servizio competente, tenuto conto delle circostanze, ha la facoltà di stabilire orari più restrittivi.